

Edizione di giovedì 14 Ottobre 2021

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata dell'11 ottobre
di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino

AGEVOLAZIONI

Bonus edilizi in cerca di proroghe entro fine anno
di Clara Pollet, Simone Dimitri

DIRITTO SOCIETARIO

La cancellazione della società non comporta la rinuncia al diritto
di Lucia Recchioni

AGEVOLAZIONI

Entro il prossimo 29.10 la domanda per il “tax credit librerie”
di Luca Mambrin

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Bozza circolare TP: il dogma dell'idoneità del set documentale
di Marco Bargagli

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Chiarimenti in materia di STP e investimenti produttivi agevolati
di Barbara Marrocco di MpO & Partners

IMPRENDITORIA E LEADERSHIP

Galateo aziendale: abbigliamento e spazi

di Luisa Capitanio – Imprenditrice, consulente di strategia e organizzazione per PMI

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata dell'11 ottobre

di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino



La **56esima puntata** di Euroconference In Diretta si è aperta, come di consueto, con la sessione **“aggiornamento”**, nell’ambito della quale sono state richiamate le novità della **scorsa settimana**.

La sessione **“adempimenti e scadenze”** è stata poi dedicata all’indicazione degli **aiuti anti-Covid in dichiarazione**, mentre nell’ambito della sessione **“caso operativo”** è stato analizzato il **credito d’imposta beni strumentali**, concentrando l’attenzione sulla **sovraposizione delle discipline agevolative**.

Durante la sessione **“approfondimento”** sono state infine esaminate le regole che governano la determinazione dell’imposta dovuta in caso di **affrancamento del saldo attivo** risultante dalla **rivalutazione**.

Numerosi sono stati i **quesiti** ricevuti: anche oggi, come le scorse settimane, pubblichiamo la **nostra top 10 dei quesiti** che abbiamo ritenuto **più interessanti**, con le **relative risposte**.

Sul **podio**, questa settimana, per noi ci sono:

3. PAGAMENTO DELL’ACCONTO PER L’ACQUISTO DEL BENE STRUMENTALE: COMPILAZIONE MODELLO REDDITI

2. LAVORATORE AUTONOMO E COMPILAZIONE DEL PROSPETTO AIUTI DI STATO

1. SUPERBONUS: MEGLIO CONDOMINIO O UNITÀ FUNZIONALMENTE INDIPENDENTI?

Per aderire alla **Community** di **Euroconference In Diretta** ?

<https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>

10

Credito d'imposta locazioni ricevuto e compilazione modello Redditi

Privato proprietario di immobile locato riceve in pagamento il credito d'imposta locazioni. Cosa deve indicare in dichiarazione? Va compilato il quadro RU?

F.O.

No, in caso di cessione del credito, i cessionari non devono compilare il quadro RU.

I cessionari sono tenuti a riportare il credito d'imposta nel modello Redditi 2021 solamente se utilizzano il credito ceduto nel periodo d'imposta oggetto della dichiarazione in diminuzione delle imposte sui redditi e/o relative addizionali.

Nello specifico, nel caso in cui il cessionario sia chiamato a compilare il modello Redditi SC deve indicare gli importi nel rigo RS450 (colonna 1).

Se, invece, il cessionario compila il modello Redditi PF (come nel caso in esame) deve indicare gli importi nel rigo CR31, indicando in colonna 1 il codice 7.

9

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali e prenotazione entro il 31.12.2021

Un'impresa completerà nel 2021 investimenti in beni materiali 4.0 per un ammontare complessivo superiore al massimale di 2,5 milioni di euro, dovendo conseguentemente applicare, sull'eccedenza, l'aliquota del 30%.

Qualora versasse al 31.12.2021 acconti in misura almeno pari al 20% su ulteriori investimenti effettuati nel 2022, dovrà dare rilievo alla prenotazione assoggettandoli all'aliquota del 30% (investimenti 2021 eccedenti i 2,5 milioni di euro ed entro i 10 milioni di euro) o potrà applicare l'aliquota del 40% per investimenti effettuati nel 2022 entro 2,5 milioni di euro?

P.P.

Ai sensi del comma 1056 dell'articolo 1, L. 178/2020, il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi compresi nell'Allegato A annesso alla L. 232/2016 (c.d. beni 4.0) spetta

per gli investimenti effettuati nel seguente ambito temporale:

- a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2021;
- entro il 30.06.2022, a condizione che entro la data del 31.12.2021 l'investimento sia stato validamente prenotato.

La norma prevede dunque espressamente, per l'applicazione del credito di cui al citato comma 1056, la validità delle prenotazioni entro il 31.12.2021, a patto che l'investimento sia perfezionato entro il termine massimo del 30.06.2022.

Per gli investimenti effettuati nel 2021, incluse le prenotazioni, si applicano le seguenti aliquote e massimali:

- aliquota del 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- aliquota del 30% per la quota di investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- aliquota del 10% per la quota di investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Ne deriva che, nel caso in esame:

- gli investimenti prenotati al 31.12.2021, la cui data di effettuazione ricada entro il 30.06.2022, si cumuleranno agli investimenti effettuati nel 2021, con applicazione per investimenti superiori a 2,5 milioni di euro ma entro 10 milioni di euro, dell'aliquota al 30%;
- gli investimenti prenotati al 31.12.2021, la cui data di effettuazione ricada oltre il 30.06.2022, si cumuleranno agli investimenti effettuati nel 2022, con applicazione per investimenti entro i 2,5 milioni di euro dell'aliquota al 40%.

8

Superbonus e pareti non riscaldate

Ma quindi il superbonus vale anche per l'isolamento termico delle facciate che insistono su pareti non riscaldate?

R.T.

Sì, ma la risposta all'istanza di interpello n. 665/2021 pone dei paletti, chiedendo che l'attestazione del tecnico indichi come l'intervento ha inciso sul miglioramento dei ponti termici degli ambienti riscaldati.

7

Riserva di rivalutazione utilizzata per coprire le perdite

Una s.n.c. negli anni passati ha rivalutato fiscalmente alcuni immobili. Nelle annualità successive, avendo sofferto delle perdite le ha coperte utilizzando la riserva di rivalutazione.

È necessario transitare da un'assemblea straordinaria per rendere definitiva la riduzione del saldo attivo da rivalutazione?

E.R.

L'utilizzo delle riserve da rivalutazione per coprire le perdite comporta una riduzione definitiva del saldo attivo di rivalutazione (in sospensione d'imposta) e la cessazione della posizione di sospensione d'imposta della riserva in conseguenza del suo utilizzo a copertura delle perdite è condizionata a una decisione formale assunta dai soci con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo (articolo 2300 cod. civ.).

In mancanza di questa variazione vige l'obbligo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 L. 342/2000, di ripristinare la riserva medesima con gli utili generati negli esercizi successivi.

Effettuata la riduzione definitiva non è pertanto necessaria una riqualificazione delle successive distribuzioni di utili in distribuzioni del saldo attivo (Consiglio nazionale del notariato, Studio n. 14-2009/T del 27.03.2009).

L'assemblea dei soci può pertanto decidere di ripianare la perdita d'esercizio attraverso l'utilizzo di riserve disponibili, nel seguente ordine: prima le riserve facoltative, poi quelle statutarie, quindi quella legale e, infine, il capitale sociale.

Il comma 2 dell'articolo 13 L. 342/2000 dispone che, in caso di utilizzo della riserva da rivalutazione a copertura delle perdite, non si possono distribuire utili fino a quando la riserva stessa non sia stata reintegrata o ridotta con una specifica deliberazione dell'assemblea straordinaria.

6

Credito d'imposta beni strumentali nel quadro RF

Credito di imposta L 160/2019 e L 178/2020 si devono riportare con un codice specifico nelle variazioni in diminuzione?

C. V.

I crediti d'imposta beni strumentali devono essere indicati nel quadro RU. Trattandosi, comunque, di importi che non assumono rilievo ai fini Irpef/Ires, deve essere indicata una variazione in diminuzione nel modello Redditi. A tal fine è possibile ricorrere al codice residuale "99".

5

Dichiarazione trasmessa con i “vecchi” codici

Cosa succede se fosse trasmessa una dichiarazione con “aiuti di stato” non più ritenuti tali e quindi da non indicare?

S. A.

Utili indicazioni, sul punto, possono essere tratte dalle Faq pubblicate sul sito dell'Agenzia delle entrate.

Con riferimento al caso del contribuente che ha presentato il modello Redditi indicando i codici aiuto 8 e 24 (non più da indicare a causa delle modifiche normative) è stato precisato che non sono previste in questo caso conseguenze per il contribuente. I dati indicati nel prospetto degli aiuti di Stato con riferimento ai codici aiuto 24 (nei modelli Redditi) e 8 (nel modello Irap) non saranno inviati dall'Agenzia delle entrate al Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), ai fini della relativa registrazione.

#4

Soffitta non riscaldata e superbonus

Non ho capito l'indicazione sull'isolamento del tetto che sta sopra la soffitta non riscaldata. Può chiarire?

D.G.

La coibentazione del c.d. “tetto freddo”, che insiste su un ambiente non riscaldato, può beneficiare del superbonus, come è espressamente previsto dalla lettera a) dell'articolo 119, comma 1, D.L. 34/2020.

La richiamata previsione, introdotta dalla Legge di bilancio 2021, ha quindi creato un

disallineamento tra le norme in materia di superbonus e quelle più in generale dedicate all'efficientamento energetico.

Secondo l'interpretazione che è stata però offerta dall'Agenzia delle entrate con le risposte alle istanze di interpello n. 665/2021 e 680/2021 l'isolamento del tetto non contribuisce a formare il *plafond* del 25% della superficie disperdente linda dell'edificio, richiesto dalla norma per il riconoscimento dell'incentivo.

L'interpretazione a nostro avviso non è conforme alla lettera della norma: viene infatti prevista la possibilità di beneficiare dell'agevolazione per la coibentazione del tetto "freddo" solo se l'isolamento attuato sul resto dell'edificio incide in misura superiore al 25% della superficie disperdente linda.

3

Pagamento dell'acconto per l'acquisto del bene strumentale: compilazione modello Redditi

Bene strumentale L. 178/2020 4.0, con pagamento acconto 20% a dicembre 2020, con interconnessione nel 2021 il quadro RU lo compilerò con l'anno prossimo con PF 2022 anno 2021, corretto?

G. B. M.

È possibile beneficiare del credito d'imposta in esame dall'anno di entrata in funzione dei beni materiali strumentali nuovi e dall'anno di avvenuta interconnessione per i beni 4.0. Se l'interconnessione dei beni materiali avviene in un'annualità successiva a quella della loro entrata in funzione, è possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante sull'investimento in un bene materiale strumentale nuovo.

In ogni caso, non spetta alcun credito d'imposta nel periodo in cui è avvenuto il semplice pagamento dell'aconto. Nel modello Redditi 2021 (riferito al periodo d'imposta 2020) non deve essere dunque indicato alcun credito d'imposta nel quadro RU, non essendo lo stesso ancora maturato.

2

Lavoratore autonomo e compilazione del prospetto Aiuti di stato

In caso di professionista, che codice va indicato nel riquadro "forma giuridica" del quadro Aiuti di Stato RS401?

R. R.

È previsto il codice “PF” (“*Persona fisica*”).

1

Superbonus: meglio condominio o unità funzionalmente indipendenti?

Un palazzo abitato da tre inquilini, che hanno ognuno un ingresso indipendente, deve essere considerato condominio oppure il 25% della superficie esterna può essere calcolato per singolo appartamento?

S. M.

Il concetto di “unità funzionalmente indipendente” nasce proprio al fine di consentire di beneficiare delle agevolazioni connesse all’efficientamento energetico tenendo conto della superficie disperdente linda della propria unità immobiliare (e non di quella di tutto l’edificio) e delle caratteristiche del proprio impianto di riscaldamento autonomo (che non deve essere, quindi, centralizzato).

Pertanto ciascuno dei tre soggetti, sussistendone i presupposti, potranno effettuare gli interventi tenendo conto della superficie disperdente linda della propria unità immobiliare e non di quella dell’intero edificio.

Si evidenzia, tuttavia, che, se sono presenti pertinenze e se tutti e tre intendono effettuare interventi agevolati, è sicuramente più conveniente considerare l’edificio come un condominio. Nel computo del limite di spesa, infatti, in questo caso rientrerebbero anche le pertinenze.

Per aderire alla **Community di Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>



AGEVOLAZIONI

Bonus edilizi in cerca di proroghe entro fine anno

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Master di specializzazione

SUPERBONUS E AGEVOLAZIONI EDILIZIE IN PRATICA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con l'approssimarsi della fine dell'anno, imprese e professionisti sono chiamati a valutare con attenzione le regole da seguire per non perdere le varie **detrazioni legate al settore edile**.

Come di consueto, le misure "standard" che ricomprendono il pacchetto degli interventi volti al **recupero del patrimonio edilizio** (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, di cui all'[articolo 16-bis Tuir](#)) e della **riqualificazione energetica degli edifici** (riduzione fabbisogno energetico, miglioramento termico, etc.) richiedono la proroga della percentuale di detrazione spettante **rispettivamente al 50% e 65%**. Ad oggi tali percentuali sono state **confermate fino al 31 dicembre 2021** dalla L. 178/2020 (articolo 1, comma 58), in attesa di possibili nuove proroghe.

Altre misure di interesse che hanno spinto la ripresa del settore edile sono il **bonus facciate**, il **sisma bonus** ed il **superbonus al 110%**.

Il **bonus facciate** consiste in una **detrazione d'imposta del 90%** per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal **D.M. 1444/1968**, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Possono usufruire dell'agevolazione tutti i contribuenti, **soggetti Irpef e soggetti passivi Ires**, che possiedono a qualsiasi titolo l'immobile oggetto di intervento: per la detrazione in questione, spettante per le spese documentate **sostenute nel 2020 e 2021, mancano ad oggi informazioni circa eventuali proroghe al 2022**.

Anche il **sisma bonus** nella sua versione tradizionale, salvo proroghe, termina il **31 dicembre 2021**. La detrazione spetta per le **spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 per gli interventi antisismici su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità** (zone 1 e 2) e nella zona 3, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 1° gennaio 2017. La percentuale di detrazione spettante, in questo caso, è del 50%, da calcolare su un importo complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare,

fruibile in cinque rate annuali di pari importo. La **detrazione sale al 70%** se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore, **ovvero all'80%**, se si passa a due classi di rischio inferiori (in caso di **interventi sulle parti comuni** degli edifici condominiali, la detrazione passa **al 75%**, se c'è passaggio a una classe di rischio inferiore o **all'85%**, quando si passa a due classi di rischio inferiori).

Il **superbonus**, invece, **non termina entro fine anno**. L'agevolazione, introdotta dal Decreto Rilancio ([articolo 119 D.L. 34/2020](#) e seguenti) **eleva al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute** per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. La detrazione in origine spettava per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 ma per effetto di diverse modifiche normative (da ultimo, il D.L. 59/2021), trova applicazione anche per le **spese sostenute entro il**:

- **30 giugno 2022 dalle persone fisiche**, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, per interventi su **edifici unifamiliari o su unità immobiliari**, funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, **situate all'interno di edifici plurifamiliari** ([articolo 119, commi 1 e 4, D.L. 34/2020](#));
- **30 giugno 2022 dalle persone fisiche**, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, per interventi su **edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate**, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. Solo nel caso in cui alla scadenza del predetto termine del 30 giugno 2022, siano stati effettuati lavori per **almeno il 60 per cento** dell'intervento complessivo, il superbonus spetta **anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022** ([articolo 119, comma 8-bis, D.L. 34/2020](#));
- **31 dicembre 2022 dai condomini** ([articolo 119, comma 8-bis, D.L. 34/2020](#));
- **30 giugno 2023 dagli IACP** comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *"in house providing"* per gli interventi di risparmio energetico. Qualora a tale data (30 giugno 2023) siano stati effettuati lavori (finalizzati al risparmio energetico o antisismici) per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 ([articolo 119, commi 3-bis e 8-bis, D.L. 34/2020](#)).

Al posto della fruizione diretta della detrazione, è consentito **optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto** praticato dai fornitori dei beni o servizi o, **in alternativa**, per la **cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante**. In questo caso si dovrà **trasmettere una comunicazione all'Agenzia delle entrate** per esercitare l'opzione, utilizzando il modello approvato con il provvedimento del 12 ottobre 2020.

Tutti gli interventi sopra richiamati perseguono finalità positive per il sistema-paese, sia in termini di impatto ambientale che economico, ma stanno trovando un freno (al pari di altri

settori) dato dalle **difficoltà di approvvigionamento** e dall'**aumento dei prezzi delle materie prime**. L'assenza di indicazioni certe circa le misure che saranno prorogate o meno nel 2022, unita ai ritardi nelle forniture dei materiali, stanno **complicando le scelte degli operatori del settore** che devono **pianificare le attività** dei prossimi mesi.

Stante la situazione attuale si ricorda che, in linea generale, occorre porre attenzione al significato di "sostenimento della spesa". Infatti, indipendentemente dalla **data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono**, per l'applicazione della percentuale di detrazione spettante **occorre far riferimento**:

- alla **data dell'effettivo pagamento (criterio di cassa)** per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali,
- alla **data di ultimazione della prestazione**, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (**criterio di competenza**).

Anche in caso di applicazione del principio di cassa (es. persone fisiche), vi sono fattispecie in cui **il sostenimento della spesa può comunque non essere sufficiente**. Si pensi, ad esempio, al superbonus dove nella quasi totalità dei casi viene applicato lo sconto in fattura o la cessione del credito al *general contractor* che effettua l'intervento, esercitabile **in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL)**. Per espressa previsione normativa i SAL non possono essere più di due e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi **ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento**.

L'importo della **detrazione cedibile** sotto forma di credito di imposta corrisponde all'importo complessivo delle **spese sostenute nel periodo d'imposta nei confronti di ciascuno dei fornitori**; per il diritto all'esercizio dell'opzione, di cui all'[articolo 121 D.L. 34/2020](#), in relazione agli interventi che godono della più elevata aliquota di detrazione prevista dal superbonus, **non è sufficiente aver effettuato il solo pagamento** di parte delle spese ma **occorre aver raggiunto anche il SAL pari al minimo del 30%** dell'intervento complessivo (in questo senso, si veda l'interpello della **Direzione Regionale del Veneto n. 907-1595/2021**). In tal caso, il contribuente potrebbe usare esclusivamente la prima rata del superbonus sotto forma di detrazione diretta cedendo, eventualmente, le rate successive. Sul punto **urgono chiarimenti ufficiali**.

DIRITTO SOCIETARIO

La cancellazione della società non comporta la rinuncia al diritto

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

PRIME RIFLESSIONI SUL NUOVO PRINCIPIO DI REVISIONE PER LE IMPRESE MENO COMPLESSE (ISA FOR LCE)

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **cancellazione della società dal registro delle imprese** non fa scattare la **presunzione della rinuncia della società ai crediti**; la **successione dei soci** nella titolarità dei crediti **non** si verifica infatti solo se la **rinuncia** è **espressa** anche attraverso **comportamenti concludenti** univocamente **incompatibili** con la volontà di avvalersi dei **diritti**. È questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione con l'**ordinanza n. 27894** depositata ieri, 13 ottobre.

Il caso riguarda una **società in nome collettivo** che aveva agito nei confronti di una **banca** per la restituzione del denaro illegittimamente riscosso per l'effetto dell'applicazione di **interessi anatocistici**, di **tasso debitore ultralegale non pattuito** per iscritto, di **commissioni e spese non concordate**.

La società veniva **cancellata dal registro delle imprese** per **mancata ricostituzione della pluralità dei soci**, dopo che uno di essi aveva **acquistato la partecipazione** dell'altro.

La **Corte di appello di Firenze** dichiarava quindi **inammissibile l'appello** proposto dal successore della società (ovvero l'ex socio) ritenendo quest'ultimo **non legittimato a proporre impugnazione**.

L'ex socio promuoveva **ricorso per cassazione**, ritenendo che dall'**estinzione** della Snc derivasse la sua **successione nei rapporti, sostanziali e processuali**; inoltre, lo scioglimento causato dalla **mancata ricostituzione della pluralità dei soci** non determinava alcuna modifica soggettiva, essendosi la **titolarità dei rapporti concentrata nell'unico socio rimasto**.

La Corte di Cassazione ha dunque richiamato le precedenti **sentenze n. 4060, 4061 e 4062/2010** delle Sezioni Unite, con le quali fu precisato che la **cancellazione di una società di capitali** o cooperativa dal registro delle imprese dopo la procedura di liquidazione determina l'**estinzione della società**, anche se **non tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi**, di cui la società era titolare al momento della cancellazione **sono stati definiti**.

La stessa regola si ritiene applicabile anche alla **cancellazione volontaria delle società di persone** dal registro delle imprese.

Con le successive **sentenze n. 6070, 6071 e 6072/2013** le Sezioni Unite hanno quindi statuito il seguente **principio di diritto**: “*Qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale:*

1. *le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali;*
2. *si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio dei liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato”.*

La stessa **sentenza n. 6070/2013** delle Sezioni Unite, però, si soffermava anche su un altro importante aspetto: “*Ma quando, invece, si tratta di un bene o di un diritto che, se fossero stati conosciuti o comunque non trascurati al tempo della liquidazione, in quel bilancio avrebbero dovuto senz'altro figurare, e che sarebbero perciò stati suscettibili di ripartizione tra i soci (al netto dei debiti), un'interpretazione abdicativa della cancellazione appare meno giustificata, e dunque non ci si può esimere dall'interrogarsi sul regime di quei residui o di quelle sopravvenienze attive”.*

Quest'ultimo passaggio è stato ripreso recentemente dalla Cassazione con la [pronuncia n. 9464/2020](#), secondo la quale, una volta **estinta la società**, i **diritti** dalla medesima vantati, non liquidati nel bilancio finale di liquidazione (perché al momento **non considerati**, se ne ignorasse, o no, l'esistenza), **transitano nella titolarità dei soci**.

Deve quindi ritenersi **errato presumere sempre**, a fronte della **cancellazione della società**, una **rinuncia al diritto azionario**.

AGEVOLAZIONI

Entro il prossimo 29.10 la domanda per il “tax credit librerie”

di Luca Mambrin

Seminario di specializzazione
**LE COOPERATIVE SOCIALI: ASPETTI SOCIETARI, FISCALITÀ,
BILANCIO E LAVORO**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

L'[articolo 1, commi da 319 a 321, L. 205/2017](#) ha introdotto, a decorrere dall'anno **2018**, un **credito d'imposta a favore degli esercenti di attività commerciali** che operano **nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati**, con codice Ateco principale **“47.61”** o **“47.79.1”**.

Il credito d'imposta è parametrato agli **importi pagati a titolo di Imu, Tasi e Tari**, con riferimento ai locali dove si svolge l'attività di **vendita di libri al dettaglio**, nonché alle eventuali **spese di locazione** o ad altre spese individuate con il relativo decreto attuativo.

Con il **Decreto n. 215/2018** il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha emanato le **disposizioni applicative dell'agevolaione**; in particolare ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto sono ammessi al beneficio gli esercenti che:

- abbiano **sede legale** nello spazio economico europeo;
- siano **soggetti a tassazione in Italia** per effetto della loro residenza fiscale;
- siano in possesso di una **classificazione Ateco principale “61” – commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati**, e **“47.79.1” – commercio al dettaglio di libri di seconda mano**, come risultante dal registro imprese;
- abbiano conseguito nel corso dell'**esercizio precedente** alla presentazione della domanda di accesso al credito d'imposta **ricavi derivanti dalla cessione di libri**, come disciplinata dall'[articolo 74, comma 1 lett. c\), D.P.R. 633/1972](#) ovvero, nel caso di **libri usati**, dall'[articolo 36 D.L. 41/1995](#), pari ad almeno il **70% dei ricavi complessivamente dichiarati**.

Il credito d'imposta spetta, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al [Regolamento \(UE\) n. 1407/2013](#), fino ad un importo massimo di **euro 20.000** per gli **esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali** dagli stessi direttamente gestite e di euro **10.000** per gli **altri esercenti**.

Come previsto nell'**articolo 3** del decreto, il credito d'imposta è parametrato, con riferimento al singolo punto vendita, su specifiche **voci di spesa** ed **entro un massimale di costo come** risulta dalla tabella 1, allegata al Decreto:

PARAMETRO	MASSIMALE
a) Imu	3.000
b) Tasi	500
c) Tari	1.500
d) imposta sulla pubblicità	1.500
e) tassa per l'occupazione di suolo pubblico	1.000
f) spese per la locazione	8.000
g) spese per mutuo	3.000
h) contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente	8.000

Inoltre, il **valore massimo del credito** d'imposta è calcolato in base delle **aliquote** collegate a **scaglioni di fatturato annuo derivante dalla vendita di libri**, sulla base della **percentuale di ciascuna voce di costo**, come indicato nella Tabella 2 allegata al decreto:

Scaglioni di fatturato annuo derivante dalla vendita di libri, con riferimento all'anno precedente	Percentuale di ciascuna voce di costo valida per quantificare il credito di imposta teorico spettante
I.fino ad euro 300.000	100%
II. compreso tra euro 300.000 e euro 600.000	75%
III. compreso tra euro 600.000 e euro 900.000	50%
IV. superiore ad euro 900.000	25%

Al fine del riconoscimento del credito i beneficiari devono presentare **apposita domanda in via telematica** alla Direzione Generale Biblioteche e istituti culturali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ("DG Biblioteche e istituti culturali"), su modelli predisposti dalla medesima Direzione.

Recentemente, sul sito internet del Ministero della Cultura sono stati comunicati i **termini** per la presentazione della domanda per **le spese sostenute nel 2020**:

"Si comunica che è possibile presentare domanda per il riconoscimento del credito di imposta in conformità al decreto interministeriale repertorio n. 215 del 24/4/2018, riferita all'anno 2020, dalle ore 12:00 del 13 settembre 2021 e fino alle ore 12:00 del 29 ottobre 2021, esclusivamente mediante questo portale <https://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/>".

Inoltre, nell'avviso in esame è stato anche specificato che:

- la dotazione è **stata incrementata** anche per il 2021 a 18.250.000 euro;

- gli utenti che hanno presentato istanza o effettuato l'accesso al portale nell'anno precedente, devono comunque effettuare una **nuova registrazione** a partire dalla data indicata.
- è possibile consultare una specifica guida alla compilazione della domanda.

Infine, secondo quanto disposto nell'**articolo 5 del Decreto 215/2018** il credito in esame:

- **non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito e dell'Irap;**
- **non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi** di cui agli [articoli 96 e 109, comma 5, Tuir](#);
- è utilizzabile **esclusivamente in compensazione con modello F24** da presentarsi utilizzando i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione, con codice tributo "**6894**";
- può essere utilizzato in compensazione a decorrere dal **decimo giorno lavorativo** del mese successivo a quello in cui la DG Biblioteche ha comunicato ai beneficiari l'importo del credito spettante;
- il credito d'imposta va indicato sia nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo di **riconoscimento del credito**, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è utilizzato, evidenziando l'importo riconosciuto e maturato e quello utilizzato.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Bozza circolare TP: il dogma dell'idoneità del set documentale

di Marco Bargagli

Seminario di specializzazione

VERIFICHE FISCALI: CONTESTAZIONI IN TEMA DI **TRANSFER PRICING, STABILE ORGANIZZAZIONE ED ESTEROVESTIZIONE**

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Come noto, il nostro **ordinamento giuridico** contiene **specifiche disposizioni in materia di prezzi di trasferimento** ex [articolo 110, comma 7, Tuir](#).

In merito, per espressa disposizione normativa: “*I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all’articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.*

A livello internazionale, occorre fare riferimento alle indicazioni Ocse e, simmetricamente, alle **linee guida sui prezzi di trasferimento infragruppo** diramate nel **mese di luglio 2017** le quali, tra l’altro, hanno confermato che non esiste più una **rigida gerarchia tra i vari metodi**, ma occorre utilizzare il **metodo ritenuto più appropriato** alle **circostanze del caso** (c.d. M.A.M. “*Most Appropriate Method*”).

Successivamente, con l’emanazione del **D.M. 14.05.2018** sono state adottate, anche a livello domestico, le **regole pratiche di applicazione delle disposizioni previste in materia di prezzi di trasferimento infragruppo**.

Ciò posto, sotto il **profilo meramente sanzionatorio**, occorre domandarci quali sono le **conseguenze amministrative** qualora l’Amministrazione finanziaria effettui rettifiche in **aumento del reddito**, nella particolare ipotesi di verifiche fiscali orientate al riscontro della **congruità dei prezzi di trasferimento infragruppo**.

Anzitutto, in caso di **recuperi a tassazione** di elementi positivi di reddito **sottratti a tassazione**, operati ai sensi dell’[articolo 110, comma 7, Tuir](#), dai quali derivi una **maggiore imposta o una**

differenza del credito spettante, la predisposizione di un idoneo *set documentale* in materia TP consentirà di evitare l'applicazione della **sanzione amministrativa** prevista per la **dichiarazione infedele** ex [articolo 1, comma 2, D.Lgs. 471/1997](#) (dal 90% al 180% della maggiore imposta accertata).

In merito, giova ricordare che:

- l'[articolo 1, comma 6, D.Lgs. 471/1997](#) prevede, in caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'[articolo 110, comma 7, Tuir](#), da cui derivi una **maggior imposta o una differenza del credito**, che la sanzione prevista per la **dichiarazione infedele non si applica** qualora, nel **corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria**, il contribuente consegna all'Amministrazione finanziaria la **documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati**;
- l'[articolo 2, comma 4-ter, D.Lgs. 471/1997](#) prevede che in caso di **rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento**, da cui derivi la **non corretta applicazione delle aliquote convenzionali sul valore delle royalties e degli interessi attivi** che eccede il **valore normale** previste per l'esercizio della ritenuta di cui all'[articolo 25, comma 4, D.P.R. 600/1973](#), la sanzione stabilita per la **dichiarazione infedele dei sostituti d'imposta non si applica** qualora, nel **corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria**, il contribuente consegna all'Amministrazione finanziaria la **documentazione redatta in tema di prezzi di trasferimento** indicata nei **provvedimenti emessi dal Direttore dell'Agenzia delle entrate** idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati.

Quindi, qualora il contribuente abbia **costruito un idoneo set documentale in ambito TP**, potrà usufruire di notevoli vantaggi, tra cui:

- **evitare l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali-tributarie** scaturenti dai rilievi formalizzati nel processo verbale di constatazione, derivanti dalle **rettifiche sui prezzi di trasferimento**;
- fornire ai verificatori un concreto **supporto informativo** che renderà più **agevole il contraddittorio Fisco contribuente e, simmetricamente, l'analisi riferita alle politiche TP attuate dal singolo Gruppo multinazionale**.

Con riferimento **all'idoneità del set documentale TP**, importanti chiarimenti sono rinvenibili nella **bozza di circolare** diramata dall'Agenzia delle entrate **in data 20 settembre 2021**.

Il citato documento di prassi **fornisce specifici chiarimenti nel capitolo 11** rubricato **"Valutazione della documentazione idonea"**.

Sul punto, viene ricordato che **l'Agenzia delle entrate non è vincolata all'applicazione del regime premiale in tema di sanzioni**, qualora la **documentazione esibita nel corso dell'attività**

di controllo, pur rispettando la prevista **struttura formale**, non presenta contenuti informativi completi o conformi alle disposizioni.

Il concetto di “**idoneità**”, introdotto dalla normativa di riferimento, **non va assunto su un piano meramente formale, bensì sostanziale**, nel senso di **un apprezzamento dell'idoneità della documentazione predisposta dal contribuente a fornire all'Amministrazione finanziaria dati ed elementi conoscitivi necessari per una completa e approfondita analisi dei prezzi di trasferimento praticati**.

La **valutazione di idoneità** effettuata da parte degli addetti al controllo dovrà **valorizzare i dati e gli elementi conoscitivi** attinenti, in particolare, **all'accurata delineazione delle transazioni e all'analisi di comparabilità** (compresa l'analisi funzionale), **indipendentemente dalla circostanza che il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento o la selezione delle operazioni o soggetti comparabili adottati dal contribuente risultino diversi da quelli individuati dall'Amministrazione finanziaria**.

Di conseguenza, la **documentazione non può essere considerata idonea** quando, pur rispettando la prevista **struttura formale**, non contenga **le informazioni complete e conformi contenute nei vari provvedimenti direttoriali emanati nel tempo**, così come quando **le informazioni ivi contenute non corrispondano in tutto o in parte al vero**.

La bozza di circolare specifica, inoltre, che **le omissioni o le inesattezze parziali non suscettibili di compromettere l'analisi degli organi di controllo e la correttezza degli esiti di detta analisi non pregiudicano l'applicazione della esimente sanzionatoria**.

Ovviamente, nel **corso della verifica fiscale**, gli organi di controllo **potranno richiedere la documentazione supplementare o integrativa nel corso dell'attività ispettiva** e la stessa **deve essere fornita entro sette giorni dalla richiesta o in un termine più ampio a seconda della complessità delle operazioni oggetto di analisi**.

Per completezza di trattazione si specifica che il **Provvedimento direttoriale n. 2020/360494 del 23.11.2020**, emanato in materia di prezzi di trasferimento:

- ha **aggiornato i requisiti in base ai quali la documentazione predisposta dal contribuente si considera idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di trasferimento**;
- ha **sostituito le linee guida precedentemente contenute nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29.09.2010, n. 2010/137694**.

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Chiarimenti in materia di STP e investimenti produttivi agevolati

di Barbara Marrocco di MpO & Partners



“Ho deciso di cedere il mio studio professionale con MpO”

*MpO è il partner autorevole, riservato e certificato nelle operazioni di cessione e aggregazione di studi professionali:
Commercialisti, Consulenti del lavoro, Avvocati, Dentisti e Farmacisti.*

La disciplina delle Società tra Professionisti continua ad essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte dei soggetti che vogliono intraprendere una nuova attività professionale o riorganizzare quella esistente sotto una forma giuridica diversa (tipicamente individuale o in forma di studio associato) ma sollevano dei dubbi, ad esempio, in merito alla relativa composizione della compagine societaria (a tal proposito, si legga il contributo [“Aggregazioni professionali: STP con maggioranza di soci non commercialisti”](#)).

Ulteriore tema ampiamente dibattuto è quello della riqualificazione del reddito prodotto dalla STP, oggetto di orientamenti contrastanti secondo i quali l'Agenzia delle Entrate ha confermato la natura di reddito d'impresa (Risposte n. 954-93/2014, 107/2018, 125/2018, 600/2021), mentre la Corte di Cassazione, con Sentenza n. 7407/2021, ha attribuito rilevanza prevalente alla natura dell'attività svolta rispetto alla forma giuridica prescelta (sulla questione specifica affrontata dalla Cassazione si rinvia al contributo pubblicato in precedenza [“STP: Producono Sempre Reddito D'Impresa?”](#)).

Altri dubbi continuano a sorgere con riferimento, ad esempio, alla possibilità di estendere anche alla STP eventuali agevolazioni fiscali, ad oggi espressamente riservate alle imprese.

E' il caso degli studi di dottori commercialisti, consulenti del lavoro o avvocati, che vogliono seguire la via dell'aggregazione e hanno l'esigenza di de-materializzare i documenti e avere una gestione informatica integrata delle varie entità locali, o degli studi dentistici che, tipicamente, necessitano di maggiori investimenti in impianti e macchinari.

Con riferimento a quest'ultima fattispecie, recentemente, l'Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello presentato da una società tra professionisti operante nel settore odontoiatrico per il tramite di soci persone fisiche in possesso dei titoli abilitanti all'esercizio della professione (Risposta n. 600/2021).

La società, intenzionata a realizzare un programma di investimenti finalizzato all'acquisto di

apparecchiature e macchinari odontoiatrici ad alto contenuto tecnologico, ha chiesto chiarimenti in relazione ai seguenti punti:

- qualificazione del reddito prodotto della società (d'impresa o di lavoro autonomo);
- possibilità di accedere alle agevolazioni relative agli investimenti in beni strumentali (credito d'imposta per i beni materiali Industria 4.0 e credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno);
- possibilità di cumulo delle suddette agevolazioni;
- rilevanza ai fini della formazione del reddito e della base imponibile Irap del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno.

Continua a leggere qui:
<https://mpopartners.com/articoli/chiarimenti-materia-stp-investimenti-produttivi-agevolati/>

IMPRENDITORIA E LEADERSHIP

Galateo aziendale: abbigliamento e spazi

di Luisa Capitanio – Imprenditrice, consulente di strategia e organizzazione per PMI

In ogni ambiente sociale e dunque anche nelle organizzazioni, creare i **presupposti per una buona convivenza** tra le persone che le vivono e le frequentano.

Anche quando sono insediate in Italia, le aziende sono diventate luoghi dove moltissime **culture e usi e costumi differenti si incontrano**.

È **compito di tutti**, imprenditori e collaboratori, favorire **l'integrazione e la convivenza virtuosa** di queste diversità. Uno specifico **galateo aziendale** potrà aiutarli in questo senso.

Ecco una **prima guida in cui parlo di abbigliamento e ambienti**. A questi seguiranno corrispondenza, pranzi e cene di lavoro, relazioni lavorative.

Anche l'**abbigliamento** è espressione del **tone of voice di ogni azienda**: più o meno formale, casual, confortevole, ogni stile è perfetto se coerente con l'immagine che l'azienda vuole dare di sé.

Quando l'azienda propone uno specifico *dress code*, riusciremo a rispettarlo pur con elementi di personalizzazione, esprimendo noi stessi e la nostra creatività e raccontando la nostra personalità.

Indipendentemente da ciò che sceglieremo di indossare, ecco i punti cardine da non dimenticare:

- **Scarpe**: pulite e ben lucidate. Tacco sì, ma mai esagerato (tanta fatica per niente).
- **Camicie**: pulite e ben stirate. Se lavori lontano da casa potrebbe essere utile avere sempre un cambio al seguito,
- Attenzione a **bottoni e cuciture** (un kit di pronto soccorso cucito nel cassetto della scrivania può essere d'aiuto a chiunque).
- **Abiti, giacche e pantaloni**: sempre rinfrescati e mai stropicciati.

Anche gli **spazi di un'azienda** sono oggetto di osservazione di chi li visita. E sono ambienti che accolgono (più o meno confortevolmente) le persone che vi lavorano.

Gli spazi **comunicano l'immagine** che l'azienda vuole dare di sé ed è proprio come vengono vissuti e rispettati che si può cogliere l'attaccamento che le persone hanno per l'organizzazione e il lavoro.

Non è raro entrare in aziende dove sono presenti, affissi un po' ovunque, regolamenti di ogni tipo. Cartelli che invitano a fare determinate azioni o vietano di farne altre.

Proibizioni e inviti che – spesso – sembrano ridondanti.

Il galateo aziendale ci riporta semplicemente alle **regole del buon senso**: stare bene noi e fare stare bene gli altri, occupandoci di:

- Mantenere ordine e pulizia, sia nella nostra postazione che negli ambienti comuni.
- Avere cura delle attrezzature e degli strumenti di lavoro che ci vengono affidati.
- Evitare gli sprechi dei materiali di consumo e di energia.
- Segnalare eventuali guasti o malfunzionamenti.
- Avere cura degli ambienti comuni, come archivio, toilette, cucina, mensa, parcheggi, aree verdi.

In particolare questi ultimi, sono spesso trascurati perché sembra che non appartengano a nessuno. In realtà, proprio perché sono a disposizione di chiunque, meritano attenzione e cura da parte di tutti.

